



BANCA VALSABBINA

FIDEJUSSIONE SPECIFICA

Redatto ai sensi del decreto n. 385 del 01/09/1993 e del provvedimento recante le disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA VALSABBINA S.C.p.A.

Sede Legale: Vestone (BS) – Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 – 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 – Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia – REA n. 9187 – Cod. Fisc. 00283510170 – P. Iva 00549950988

www.lavalsabbina.it info@lavalsabbina.it

Iscrizione Albo Bankit:2875.3.0 – Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Caratteristiche

Con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento di una specifica obbligazione assunta verso la banca stessa dal debitore garantito e derivante da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;

- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perchè il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE

In caso di escussione del pegno, restano a carico del costituente il pegno di spese, commissioni e costi comunque derivanti dalla garanzia nonché ogni altro onere, anche di natura fiscale.

Spese di produzione documento di sintesi: € 0,80

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art.1 - Oggetto.

La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per il capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.

Art.2 - Obbligo di rimborso.

Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.

Art.3 - Solidarietà e indivisibilità dell'obbligazione fideiussoria.

Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.

Art.4 - Recesso del fideiussore e relativi effetti.

Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla banca solo quando la lettera venga recapitata presso la dipendenza della banca che ha effettuato le operazioni garantite e si rende operante solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla sua ricezione.

il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento su indicato.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso del fideiussore si rende operante solo quando la banca abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi ed ancora in circolazione.

Art.5 - Onere di informazione.

Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca.

Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, la banca è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Art.6 - Durata dalla garanzia.

I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, Codice civile, che si intende derogato.

Art.7 - Escussione e semplice richiesta scritta.

Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debito, quanto dovute per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i successori o aventi causa, le risultanze delle scritture contabili della banca tenute a termini di legge.

In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.

L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore.

Il fideiussore riconosce alla banca il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore debbono imputarsi i pagamenti da lui fatti.

Art.8 - Invalidità dell'obbligazione garantita.

Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

Art.9 - Recesso dell'azienda di credito dai rapporti con il debitore.

Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore.

Art.10 - Diritti di recesso o di surroga del fideiussore.

Il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti ancorché con fideiussori, sino a quando ogni ragione della banca non sia stata interamente estinta.

Art.11 - Efficacia della fideiussione.

La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore medesimo.

Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della banca.

L'accettazione - ad insindacabile giudizio della banca - di regolamenti transattivi e/o concordati sotto qualsiasi forma, anche stragiudiziale, nei confronti del debitore principale, non comporta liberazione del/i fidejussore/i che resta/restano in ogni caso obbligato/i solidamente al pagamento dell'eventuale residuo credito insoddisfatto.

Art.12 - Deroga all'art. 190, Codice Civile.

Ove la fideiussione sia prestata da coniugi in regime di comunione legale, la banca è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190, Codice civile, ad agire in via principale anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi.

Art.13 - Dichiarazioni, comunicazioni e notifiche.

Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica è effettuata dalla banca al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto.

Art.14 - Spese.

Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del fideiussore.

Art.15 - Autorizzazione a fornire informazioni.

Il fideiussore autorizza espressamente la banca a segnalare la presente fideiussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci, nonché a società, enti, consorzi o associazioni, aventi finalità di tutela del credito, sia all'inizio che nel corso del rapporto garantito.

Art.16 - Legge applicabile e foro competente.

La presente fideiussione è disciplinata dalla legge italiana.

Reclami

Per qualunque controversia è competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la dipendenza della banca che ha effettuato le operazioni garantite.

Nei rapporti con la clientela, la Banca osserva criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, secondo quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.; osserva altresì, in particolare, le disposizioni di cui al T.U.B. e le relative disposizioni di attuazione. In caso di controversie tra il Cliente e la Banca sull'interpretazione ed applicazione del Contratto, il Cliente può:

a) presentare un reclamo scritto alla Banca con invio all'Ufficio Reclami della Banca Valsabbina - via XXV Aprile 8 - 25121 Brescia (posta elettronica: ufficioreclami@lavalabbina.it – posta elettronica certificata: ufficio.reclami@pec.lavalabbina.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento; se il Cliente non è soddisfatto o non ha risposta entro 30 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

b) attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale.

In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, egli, se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui al precedente secondo comma del presente articolo, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente secondo comma lettera a) del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui al precedente secondo comma lettera b) del presente articolo; resta inteso che le parti possano concordare, anche successivamente alla conclusione del Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

Il Cliente prende atto:

(I) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa,

(II) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it,

(III) che le parti restano comunque libere di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Garante	E' la persona che rilascia fidejussione a favore della Banca
Fidejussione	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Debitore principale	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della Banca
Importo massimo garantito	E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale.
Reviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati
Solidarietà tra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo
Regresso	E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca